

7 aprile 2021

Categorie: **Previdenza e lavoro > Varie**

Indennità collaboratori sportivi 2021: erogazione automatica per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021

Conferma dei requisiti entro le ore 24.00 del 07 aprile 2021

*Autore: **Salvatore Cortese***

Con l'aggiornamento delle istruzioni relative al bonus previsto a favore dei collaboratori sportivi, Sport e Salute S.p.A. ha reso noto che entro la mezzanotte di oggi 7 aprile 2021, i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l'indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020 dovranno confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti per l'erogazione automatica dell'indennità relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, prevista dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 10 (commi da 10 a 15) del D.L. n. 41/2021, ai collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, al ricorrere di determinati requisiti è riconosciuta un'indennità di importo variabile tra 1.200 e 3.600 euro.

Requisiti e incompatibilità -Si fa presente che il rapporto di collaborazione tecnico sportivo deve riguardare i lavoratori che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere **cessata, ridotta o sospesa** nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021; a tal fine si considerano scaduti a causa del COVID I rapporti scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Inoltre, è necessario che il richiedente non abbia percepito altro reddito da lavoro, né il reddito di emergenza, né il reddito di cittadinanza nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Il Bonus è altresì incompatibile con le seguenti misure:

- Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago;
- Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- Indennità per i lavoratori domestici.

Erogazione automatica per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021- Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, l'indennità per i collaboratori sportivi è erogata direttamente a coloro che – a seguito delle disposizioni introdotte dai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori - ne hanno già beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020, a condizione che permangano i requisiti di legge.

Il collaboratore interessato, pertanto, dovrà **confermare la permanenza dei presupposti**, anche per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, **compilando l'apposita dichiarazione**, cliccando sul link presente nella mail ricevuta da Sport e Salute S.p.A. (la mail non viene inviata ai soggetti per cui si sono riscontrate incoerenze con i dati comunicati dall'INPS).

In particolare, **entro le ore 24.00 del 07 aprile 2021:**

- chi ritiene di avere diritto all'indennità – in quanto persistono i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 10, commi da 10 a 15, del D.L. n. 41/2021 e non sia incorso una delle cause di incompatibilità – dovrà apporre il “flag” nelle prime due caselle della maschera;
- chi, invece, ritiene di non avere più i presupposti per ricevere l'indennità, o sia incorso in una delle cause di incompatibilità, dovrà apporre il “flag” nell'apposita casella di rinuncia.

Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta, non riceveranno l'erogazione automatica.

Ammontare dell'indennità –A differenza delle precedenti edizioni di tale indennità, si ricorda che l'importo di quella prevista dal decreto Sostegni è determinato come segue:

- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
- ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità, vengono utilizzati i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica appositamente prevista. Come specificato da Sport e Salute S.p.A., tale dichiarazione non può essere modificata.

Accesso alla piattaforma informatica - Per accedere alla piattaforma informatica bisogna seguire i seguenti passaggi:

prendere appuntamento per l'accesso inviando un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875;
 accedere alla piattaforma al seguente link: <https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso> e inserire: il proprio Codice Fiscale (tutto maiuscolo e tutto attaccato), la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it